CAMERA DEI DEPUTATI N. 2578

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*

Presentato alla Presidenza il 23 luglio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, come è noto, ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*.

Il contenuto di tale delega, il cui esercizio è scaduto il 30 giugno 1965, è particolarmente ampio in quanto comprende nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro.

La delega prevede, altresì, la disciplina dei casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla località di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attività da svolgere in località distanti dalla loro residenza purché il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato mutato o interrotto, se non per necessità essenziali.

Alla spesa relativa all'applicazione delle norme delegate deve provvedersi mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.

Con l'ampia e generica dizione adottata per determinare il campo di attuazione di dette norme (« intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore »...), il legislatore delegante sembra aver chiaramente inteso comprendere nell'ambito soggettivo di applicazione delle norme in parola tutte le categorie di prestatori d'opera cui è applicabile, secondo la stessa legge n. 15 del 1963, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi compresi, quindi, insegnanti, studenti, soci di cooperative, detenuti, ricoverati in case di cura, lavoratori autonomi, ecc.

* * *

Il Governo, consapevole dell'importanza della nuova disciplina della materia, ha predisposto, nei mesi scorsi, uno schema di legge delegata che, ai sensi dell'articolo 31 della legge già citata, è stato sottoposto all'esame della Commissione parlamentare, composta di nove senatori e di nove deputati, la quale ha espresso il proprio parere in data 3 giugno 1965, indicando quale data di decorrenza del provvedimento quella del 1° gennaio 1966.

* * *

Anche se confortato da tale autorevole parere il Governo si è trovato, peraltro, di fronte a non lievi difficoltà, specialmente per quanto concerne la determinazione dell'onere che l'attuazione di un provvedimento di così vasta portata determinerà.

Pur non disponendo di dati statistici direttamente rilevati, tenuto conto che nel nostro paese la tutela contro l'infortunio *in itinere* è stata fino ad oggi meno ampia, si è potuto stabilire, sulla base delle esperienze di altri paesi della Comunità economica europea (Francia, in particolare,) i quali hanno una copertura assicurativa di rischi analoga a quella che dovrebbe essere garantita mediante il provvedimento delegato, che la dimensione della spesa non sarà in ogni caso inferiore ai 90 miliardi.

I calcoli statistico-attuariali hanno infatti indicato per le gestioni industriale ed agricola rispettivamente un onere di 80 e di 10 miliardi.

Tale onere – è necessario sottolinearlo – potrebbe però ulteriormente lievitare tenuto conto che – come già si è detto – il campo di applicazione della tutela assicurativa dell'infortunio *in itinere* diverrà particolarmente ampio.

Per una più precisa determinazione di detto campo di applicazione – beninteso nello spirito della legge di delega e senza restringerne la portata – si rende pertanto indispensabile un ulteriore approfondimento, anche sotto l'aspetto tecnico, del provvedimento, approfondimento che però non ha potuto essere portato a termine entro il 30 giugno 1965, data di scadenza della delega.

C'è inoltre da tenere presente che il Parlamento non ha ancora approvato le numerose proposte di legge all'esame, tendenti a rendere obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi connessa agli incidenti automobilistici, approvazione che, attraverso le contropartite attive conseguenti alle azioni di rivalsa sui responsabili degli infortuni stradali, determinerebbe un notevole alleggerimento dei rilevanti oneri.

Per incidenza va rilevato che in tutti i paesi dell'Europa occidentale in cui il particolare istituto dell'infortunio *in itinere* è disciplinato legislativamente vige un sistema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi connessa agli incidenti automobilistici.

* * *

In relazione a quanto precede il Governo è venuto nella determinazione di chiedere al Parlamento una proroga del termine per l'emanazione delle norme delegate.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene stabilito che, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione delle norme relative alla disciplina dell'infortunio *in itinere*, il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, già prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, sia fissato al 31 dicembre 1966.

Il Governo ritiene, infatti, che nell'arco di tempo di un biennio, sia per l'approvazione della nuova regolamentazione giuridica della responsabilità civile automobilistica, sia per la totale ripresa della nostra economia, che renderà possibile sostenere senza riflessi negativi il peso delle nuove misure dell'addizionale, si creeranno le condizioni perché, secondo lo spirito della delega, la più ampia disciplina dell'infortunio *in itinere* divenga operante.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dell'infortunio *in itinere*, già prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, è fissato al 31 dicembre 1966, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dallo stesso articolo.